



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 24

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 6 aprile 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 24 marzo 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 15/3/2023, pervenuto in pari data, prot. n. 499, del Villorba Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Giuliano Cesconetto, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 8/3/2023, Comunicato B/19/GS, pubblicato in data 9/3/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie B, Villorba Rugby ASD v Mogliano Veneto Rugby SSD, disputata in data 5/3/2023, il giocatore della reclamante Sig. Christian Zanatta è stato sanzionato con la squalifica di quattro settimane (dal 6/3/2023 al 2/4/2023 compresi), di cui due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. k), (spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di due settimane per le riscontrate aggravanti di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), e lett. b), (vulnerabilità), dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Villorba Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe sostenendo il seguente svolgimento dei fatti.

In occasione della gara oggetto di reclamo, al 15° minuto del primo tempo, durante una azione di gioco, il giocatore n. 11 del Villorba veniva placcato in modo irregolare e nel prosieguo della

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

azione interveniva, come sostegno di continuità, il giocatore del Villorba, Sig. Christian Zanatta, il quale inseriva la propria testa sotto la spalla del giocatore del Mogliano che nel frattempo stava tentando il recupero della palla posizionandosi su quattro appoggi. Secondo la reclamante, il giocatore del Mogliano Veneto cadeva a terra portandosi le mani alla base del collo senza, tuttavia, aver subito alcun colpo alla testa. Per questo episodio, tuttavia, il direttore di gara aveva sanzionato il Sig. Zanatta con il cartellino rosso.

In particolare, nel proprio reclamo, il Villorba Rugby sostiene che dai filmati girati in occasione della partita e dalle testimonianze dei presenti non emergerebbe nella azione che ha portato all'espulsione del Sig. Zanatta alcun contatto con la testa o con il volto del giocatore del Mogliano Veneto, come del pari non sembra neppure sussistere la circostanza aggravante della vulnerabilità, in quanto il giocatore del Mogliano Veneto si trovava, al momento dell'impatto, posizionato sui quattro appoggi intento a cercare di recuperare la palla e non già in una posizione precaria o svantaggiata rispetto agli avversari.

Secondo la reclamante, quindi, dalle immagini estratte dal video e dalla visione del video stesso emergerebbe che il Sig. Zanatta sarebbe intervenuto sul giocatore del Mogliano Veneto in maniera decisa, ma corretta rispetto alle regole del gioco ed in particolare rispetto alla regola n. 15 che disciplina la *ruck*, in quanto lo stesso giocatore sarebbe entrato nel giusto *gate*, restando in piedi e dietro la linea del fuorigioco.

Il sodalizio reclamante, pertanto, concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la riduzione della stessa in assenza delle circostanze aggravanti ascritte.

La Corte, con ordinanza del 20 marzo 2023, fissava la camera di consiglio per il giorno 24 marzo 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 24 marzo 2023 si collegava telematicamente per la reclamante il Sig. Bruno Cendron in rappresentanza del Presidente del sodalizio, il quale confermava il contenuto del reclamo insistendo sulle circostanze per le quali il giocatore del Villorba sarebbe entrato correttamente nella *ruck* e che il giocatore del Mogliano Veneto, dal momento



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che stava tentando di recuperare la palla trovandosi sui quattro appoggi, non era in una posizione che potesse giustificare l'aggravante della vulnerabilità a carico del giocatore del Villorba.

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Premesso che il referto del direttore di gara, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio, dall'esame dello stesso si evince che il giocatore del Villorba *"interveniva colpendo con la spalla la testa del giocatore n. 5 di Mogliano che stava contendendo il pallone in ruck, provocandone l'infortunio"*.

L'arbitro riporta in maniera chiara e con locuzione che non può lasciare adito a dubbi l'intervento del giocatore del Villorba, che con la propria spalla colpiva la testa del giocatore n. 5 del Mogliano Veneto. Il fatto che l'episodio di gioco sia stato riportato a verbale impedisce, peraltro, alla Corte di visionare il video allegato al ricorso della reclamante, in ragione di previsto dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina i modi e i casi in cui la prova televisiva può essere esaminata dagli organi di giustizia.

Sotto altro profilo, tuttavia, lo stesso referto del direttore di gara riporta, anche in questo caso in maniera chiara, che il giocatore n. 5 del Mogliano, poi infortunatosi, al momento della azione di gioco *"stava contendendo il pallone in ruck"* e, quindi, da tale locuzione si inferisce come il giocatore fosse impegnato in una normale situazione di gioco e da come è riportata la circostanza nel referto non sembra potersi ravvisare o ipotizzare una posizione di svantaggio o di precarietà del giocatore del Mogliano che possa giustificare l'applicazione della aggravante della vulnerabilità di cui alla lett. b) dell'art. 27, comma 2, del Regolamento di Giustizia.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce del referto del direttore di gara, quindi, emerge che il contatto tra il giocatore del Villorba Sig. Zanatta ed il giocatore n. 5 del Mogliano vi è stato, che il giocatore del Villorba ha portato al giocatore del Mogliano una spallata in violazione dell'art. 27/1, lett. k) del Regolamento di Giustizia, e che la spallata ha colpito la testa del giocatore del Mogliano, con conseguente violazione dell'art. 27/2, lett. a) del Regolamento di Giustizia, ma nel contempo che nella fattispecie non si sia realizzata anche la violazione dell'art. 27/2, lett. b) dello stesso Regolamento, in quanto non si ravvisa una situazione di vulnerabilità del giocatore n. 5 del Mogliano Veneto in occasione dell'azione di gioco che ha portato alla sanzione nei confronti del giocatore del Villorba.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1 lett. k), (spallata), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e lett. b), (manifesta vulnerabilità), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il giocatore Sig. Christian Zanatta con la squalifica di tre settimane (dal 6/3/2023 al 26/3/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 24 marzo – 6 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro